

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2669/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3075/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 25/81<sup>(4)</sup>, prevede i casi eccezionali in cui i piselli, le fave e le favette possono uscire dall'impresa; che è opportuno prevedere anche un'eccezione per i piselli, le fave e le favette sottoposte a tostatura; che è pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3075/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 13*

Salvo caso di forza maggiore, i piselli, fave e favette la cui entrata nell'impresa è stata verificata in conformità dell'articolo 12 non possono più uscire come tali dall'impresa stessa.

È fatta eccezione per i piselli, le fave e le favette che, previa autorizzazione dell'organismo competente dello Stato membro interessato:

- saranno trasformati in fiocchi destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali
- o
- saranno macinati in un'altra impresa
- o
- saranno sottoposti a tostatura,

sempreché i prodotti ottenuti rientrino nella stessa impresa da cui i piselli, le fave e le favette sono usciti ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 146 del 12. 6. 1980, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 18.